

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1956 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Saucisson d'Ardenne/Collier d'Ardenne/Pipe d'Ardenne (IGP))

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione presentata dal Belgio per la denominazione «Saucisson d'Ardenne»/«Collier d'Ardenne»/«Pipe d'Ardenne» (IGP), è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) La Commissione ha ricevuto due notifiche di opposizione, nello specifico da Zurich Foodstuff Trading LLC — Emirati arabi uniti, il 17.8.2015, e da Rezos Brands SA — Grecia, il 14.9.2015.
- (3) La Commissione ha trasmesso al Belgio la notifica di opposizione di Zurich Foodstuff Trading LLC. La notifica di opposizione inviata da Rezos Brands SA non è stata trasmessa: a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, stabilite o residenti in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda possono presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui sono stabilite. Pertanto, Rezos Brands SA non era autorizzata a presentare una notifica di opposizione direttamente alla Commissione. Inoltre tale notifica di opposizione era stata ricevuta dalla Commissione dopo la scadenza del termine previsto per presentare una notifica di opposizione a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (4) Il 17.10.2015 la Commissione ha ricevuto una dichiarazione di opposizione motivata da Zurich Foodstuff Trading LLC.
- (5) L'interesse dell'opponente, come descritto nella dichiarazione di opposizione motivata, non era reale e diretto bensì indiretto e ipotetico. Zurich Foodstuff Trading LLC non aveva un interesse legittimo e la procedura di opposizione non è stata portata avanti. Di conseguenza, l'opposizione presentata da Zurich Foodstuff Trading LLC è considerata non ammissibile.
- (6) Con lettera del 16 luglio 2014 le autorità belghe hanno trasmesso alla Commissione una richiesta dell'impresa TerBeke-Pluma, stabilita al di fuori della zona geografica definita per l'IGP «Saucisson d'Ardenne»/«Collier d'Ardenne»/«Pipe d'Ardenne»; tale impresa aveva presentato una dichiarazione di opposizione ricevibile a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per ottenere un periodo transitorio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che le consentisse di continuare a utilizzare la denominazione «Saucisson d'Ardenne»/«Collier d'Ardenne»/«Pipe d'Ardenne». Con lettere del 1º aprile 2015, del 3 novembre 2016 e del 3 aprile 2017, le autorità belghe hanno trasmesso le informazioni e i chiarimenti necessari affinché la Commissione fosse a piena conoscenza dei fatti nell'adottare una decisione con riferimento al periodo transitorio di cui sopra.
- (7) A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1151/2012, alla denominazione «Saucisson d'Ardenne»/«Collier d'Ardenne»/«Pipe d'Ardenne» è stata concessa una protezione transitoria nazionale, a decorrere dall'8 maggio 2014, ossia la data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di registrazione. In tale contesto, all'impresa TerBeke-Pluma era stato concesso, a livello nazionale, un periodo di adattamento della durata massima di nove mesi, durante il quale ha potuto continuare a usare le denominazioni protette per i prodotti che non rispettano il relativo disciplinare. Tale periodo di adattamento è iniziato l'8 maggio 2014 e si è concluso nove mesi dopo.
- (8) Dato che l'impresa TerBeke-Pluma non ha più il diritto di commercializzare il suo prodotto con la denominazione «Saucisson d'Ardenne»/«Collier d'Ardenne»/«Pipe d'Ardenne» a decorrere dall'8 febbraio 2015, la concessione di un periodo transitorio a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è giustificata. Consentire l'uso delle denominazioni registrate per prodotti elaborati al di fuori della zona geografica delimitata non consentirebbe una «transizione», ma condurrebbe inevitabilmente al ripristino di una situazione che è considerata illegale dall'8 febbraio 2015.

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 182 del 3.6.2015, pag. 7.